

# COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

## STATUTO

Delibera n. 52 del 26/9/2003.

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Quinzano d'Oglio, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla Carta Europea dell'autonomia locale, dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal presente statuto, rappresenta la comunità locale, di cui ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione della Repubblica ed in particolare provvede a:

a) riconosce e promuove la cultura e la politica della pace, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti umani in conformità ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e nei documenti internazionali in difesa dei diritti dell'uomo e dei popoli, anche mediante iniziative culturali di educazione, di cooperazione e d'informazione, favorendo quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;

b) riconoscere la rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità, sostenendo la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli;

c) garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;

d) riconoscere i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconoscere, altresì, i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, garantendone l'autonomia, sostenendone l'attività e promuovendone lo sviluppo;

e) operare per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;

f) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali, storico - artistiche ed archeologiche nell'interesse della collettività ed in funzione del miglioramento della qualità della vita; promuovere il rispetto di tutte le forme viventi;

g) concorre a garantire condizioni di uguaglianza, accesso, fruizione ai servizi pubblici, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Favorisce inoltre la cultura in ogni sua libera manifestazione.

h) valorizzare e tutelare il lavoro riconoscendone lo specifico valore nella tradizione

locale e l'apporto determinante allo sviluppo economico del territorio;

i) rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;

j) valorizzare le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca.

## Art. 2 - Criteri e metodi dell'azione comunale

1. Il Comune di Quinzano d'Oglio, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti provinciali, regionali, statali e comunitari.

2. Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.

4. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme d'integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere e interventi e nella gestione dei servizi. A tale scopo esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono conferite dalle leggi della Repubblica e della Regione, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con l'Amministrazione Statale, centrale o periferica, secondo il principio della sussidiarietà.

5. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

6. Salvo quanto disposto dal presente statuto, è assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nelle forme e con le modalità previste negli atti istitutivi o nei regolamenti.

## Art. 3 - Sede e territorio

1. La sede del Comune è situata in Piazza\_ Aldo Moro n.1, nel palazzo comunale. Gli organi comunali possono riunirsi anche in altra sede.

2. Il Comune di Quinzano d'Oglio è costituito dalla comunità della popolazione residente nel suo territorio definito con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica.

#### Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Quinzano d'Oglio ha i propri segni distintivi nello stemma e nel gonfalone, approvati dagli organi comunali e riconosciuti ai sensi di legge.
2. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma (Torre merlata ghibellina sovrastata da aquila). Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, di un apposito gonfalone (Torre merlata ghibellina sovrastata da aquila su fondo azzurro).
3. L'uso dello stemma , nonché i casi di concessione in uso dello stesso ad enti od associazioni , operanti nel territorio comunale , è consentito soltanto per finalità istituzionali.

#### Art. 5 - Statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 , secondo comma , lettera p) della Costituzione .
2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità. E' obbligo di tutti i soggetti rispettare tale statuto e ogni altro atto di attuazione dello stesso.
3. Le funzioni di tutti gli organi di governo e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini è assicurata nelle forme previste nel successivo articolo 30.
6. Lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
7. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

#### Art. 6 - Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite

#### Art. 7 - Funzioni

1. Il Comune di Quinzano d'Oglio ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti , in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la legge o la Costituzione riservano ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Il Comune di Quinzano d'Oglio è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite, ai sensi delle leggi statali e regionali secondo le rispettive competenze ; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione e dello Stato, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

4. Il Comune di Quinzano d'Oglio svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali sulla base del principio di sussidiarietà .

#### Art. 8 - Funzioni in materia di assistenza scolastica

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione di contributi o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle suddette funzioni deve svolgersi in conformità alle modalità previste dalla legge regionale.

#### Art. 9 - Funzioni in materia di sviluppo economico

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo nel territorio comunale e sovracomunale, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato , con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e la ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il comune sostiene e valorizza le iniziative nel campo della produzione agricola e ne agevola lo sviluppo anche nel settore associativo.

#### Art. 10 - Funzioni in materia di sicurezza sociale

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di sicurezza sociale previste da leggi statali e regionali.

#### Art. 11 - Tutela della salute

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano riservate alla competenza dello Stato o della Regione.

2. Al fine di assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, il Comune, d'intesa con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le ASL, può mettere in atto i provvedimenti volti ad assicurare l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

3. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può istituire ambulatori e consultori ed adottare le iniziative atte a favorire ogni possibile intervento a tutela della salute dei cittadini, curando in particolare l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore dell'infanzia, dei minorati, degli inabili e invalidi, dei tossicodipendenti, degli anziani.

#### Art. 12 - Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico

1. Il Comune promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della città e concorre a tutelarli.

2. In particolare:

- adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, attraverso la costituzione dei parchi e riserve e la tutela delle caratteristiche ecologiche;
- attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

#### Art. 13 - Tutela della lingua locale

1. Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale e la lingua bresciana, nella sua variante locale, nel limite degli usi consentiti dalla legge.

2. Il Comune attua iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza, alla diffusione ed all'uso corrente della lingua locale.

#### Art. 14 - Partecipazione

1. Il Comune riconosce che la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune è condizione

essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

2. Valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione democratica all'attività del Comune.

3. Gli organi comunali competenti istituiscono commissioni tecniche previste da norme legislative, statutarie o regolamentari, nonché dall'ordinamento comunale.

4. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive

## Art. 15 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei regolamenti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune provvede alla istituzione di un Albo pretorio, anche con l'ausilio di reti telematiche, affinché si favorisca un'ampia pubblicità degli atti.
3. Responsabile della suddetta pubblicazione è il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato.

## TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### CAPO I - PARTECIPAZIONE IN GENERALE

#### Art. 16 - Principi della partecipazione - azione popolare

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dal presente capo e dalle norme regolamentari.
2. Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai provvedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
3. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
4. Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il Consiglio Comunale approva un apposito regolamento entro il 31/12/2003;
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
6. Salvo il caso di manifesta infondatezza del ricorso o dell'azione, il Comune si costituisce in giudizio, aderendo alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

### CAPO II - PARTECIPAZIONE POLITICA

#### Art. 17 - Forme associative e volontariato

1. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione, mediante la diffusione di informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e la messa a disposizione di beni e

servizi ed altre forme di sostegno reale. L'erogazione di beni e servizi avviene con l'approvazione di piani di erogazione annuale ed è ispirata al principio di parità tra le forme associative; a tal fine, il Consiglio comunale stabilisce criteri e modalità adottando un apposito regolamento e privilegiando le iniziative di volontariato che intervengono nel campo dell'assistenza alle persone.

2. E' istituito l'elenco delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità sono fissate dal regolamento. Possono essere iscritte in tale elenco tutte le associazioni costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, nonché le sezioni locali di associazioni riconosciute in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta. Il regolamento fissa le modalità per l'iscrizione delle associazioni e l'individuazione dei responsabili nei rapporti con il Comune, nonché le forme per la tenuta dell'elenco.

3. L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali, ispirandosi al disposto di legge, è, comunque, riservata alle organizzazioni di volontariato impegnate nell'ambito dell'assistenza alle persone.

4. E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili. Eccezionalmente e per giustificati motivi è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendano prestare la medesima attività, istituendo un'apposita sezione autonoma.

#### Art. 18 - Consulte

1. Al fine di promuovere la partecipazione politica e per valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini intorno a problematiche ad interesse diffuso, sono istituite le consulte per temi o ambiti amministrativi. Nel regolamento sono altresì fissate le modalità di composizione e funzionamento delle consulte. Ogni consulta elegge un presidente nel proprio seno.

2. Le consulte costituiscono lo strumento principale attraverso cui le associazioni della società civile esercitano un ruolo di partecipazione ai procedimenti fondamentali sin dalla fase di elaborazione, di presentazione di proposte di iniziative ed interventi e di verifica periodica dell'attività dell'amministrazione.

#### Art. 19 - Commissione per le pari opportunità

1. E' istituita la Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e donna per il perseguimento delle finalità indicate dal presente statuto.

2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione.

#### Art. 20 - Istruttoria

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formulazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da un'istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.

2. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio cui possono partecipare, anche per il tramite di un esperto di parte, oltre alla Giunta ed ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.

3. Il regolamento disciplina i casi, le forme di pubblicità e le modalità di svolgimento



dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

#### Art. 21 - Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, e, in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati, hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco che le trasmette all'organo competente con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento.

3. Nel caso di istanze e petizioni, sottoscritte da almeno cento (100) cittadini, l'organo competente deve pronunciarsi nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.

#### Art. 22 - Proposte

1. Agli elettori residenti, in numero di almeno cento (100) è riconosciuto il diritto di presentare proposta di deliberazione su oggetti rientranti nella competenza del Consiglio o della Giunta. Ai medesimi è riconosciuto, nei termini previsti dal regolamento, il diritto di avvalersi della collaborazione e dell'opera della struttura comunale interessata e del Responsabile del servizio competente. La proposta ricevibile dovrà essere iscritta all'ordine del giorno dell'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

#### Art. 23 - Consultazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire attraverso assemblee o sondaggi d'opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.

2. La consultazione è promossa dalla Giunta Comunale, di propria iniziativa o su istanza, vincolante, di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale o di almeno cento (cento) residenti.

3. Il regolamento disciplina le forme di svolgimento e di pubblicità delle consultazioni e gli effetti ad esse conseguenti.

#### Art. 24 - Referendum

1. Sono ammessi referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo, con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento.



## CAPO III - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

### Art. 25 - Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune.
2. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Qualora tale quorum non venga raggiunto, la votazione si ripete in una successiva seduta da tenersi entro venti giorni, e il difensore civico è eletto col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se neppure in tale seduta viene raggiunto il quorum prescritto, si procede ad una ulteriore votazione, da tenersi nei venti giorni successivi, e il difensore civico è nominato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza ed esperienza.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore ed è rieleggibile una sola volta. Può essere revocato dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Non possono essere eletti alla carica di difensore civico i dipendenti e il Segretario comunale del Comune di Quinzano d'Oglio, in servizio o a riposo.
5. L'ufficio del difensore civico può essere svolto in modo coordinato con altri Enti locali attraverso la stipula di apposite convenzioni.

### Art. 26 - Poteri e funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di tutti coloro che lamentano abusi, disfunzioni, carenze o ritardi da parte di organi, uffici e servizi dell'amministrazione comunale.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini, singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi pubblici, le società cui partecipa il Comune per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti fatte salve le disposizioni di legge.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, i responsabili competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala al Sindaco e al Segretario gli abusi e le carenze riscontrati.
4. Il Comune informa i cittadini dell'attività del difensore civico e si attiva attraverso i sistemi telematici.

5. Il difensore civico riferisce periodicamente del suo operato al Consiglio Comunale e propone a quest'ultimo o alla Giunta, secondo le competenze, i provvedimenti particolari necessari per porre rimedio agli abusi, disfunzioni, carenze o ritardi riscontrati.
6. Al difensore civico, inoltre, spettano tutte le funzioni previste dalla legge.

## **CAPO IV - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

### Art. 27 – Procedimenti amministrativi

1. La partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione si esplica, in osservanza dei principi della legge, nelle forme stabilite dall'apposito regolamento. Il regolamento assicura che la suddetta partecipazione ammetta in ogni caso la audizione presso il responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
2. Il regolamento definisce gli atti per i quali è obbligatoria la consultazione.

## **TITOLO III - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI INFORMAZIONE**

### Art. 28 - Accesso agli atti e alle informazioni

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.
2. In particolare il regolamento:
  - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i soggetti ed i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
  - b) determina le modalità dell'accesso;
  - c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire il diritto all'accesso.

### Art. 29 - Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Al fine di rendere efficace il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti del Comune e di agevolare la presentazione di istanze, petizioni e proposte, l'organizzazione comunale prevede espressamente un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e verso i cittadini, al quale sarà addetto personale, anche esterno, con caratteristiche professionali specifiche.
3. Il servizio di cui al comma 2 del presente articolo, nell'ambito del sistema informativo comunale più complessivo, ha il compito di coordinare e rendere omogenea la comunicazione dell'ente.

### Art. 30 - Pubblicità degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi,

salvo diverse disposizioni di legge:

- a) le deliberazioni, i regolamenti e le ordinanze comunali;
- b) gli elenchi degli altri provvedimenti ad efficacia esterna adottati dai soggetti competenti.

2. Il Comune pubblica o mediante affissione all'albo pretorio o in altre forme, se ritenute più idonee al raggiungimento dello scopo, documenti riassuntivi di norme comunali, circolari o disposizioni interpretative di norme regolamentari, direttive, programmi e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti connessi all'attività comunale.

**Art. 31 - Accesso agli atti negli organismi associativi cui partecipa il comune**

Negli organismi associativi cui partecipa, il Comune promuove la realizzazione di forme di accesso e di informazione analoghe a quelle previste dal presente titolo.

**Art. 32 – Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove iniziative volte a favorire l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Municipale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

## **TITOLO IV - ORGANI DEL COMUNE**

### **CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 33 - Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale è organo rappresentativo della comunità di Quinzano d'Oglio, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.

2. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell'insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Annualmente, in occasione dell'approvazione del rendiconto, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, apportando ad esse eventuali integrazioni o adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere e secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che è presidente del consiglio, cui compete altresì la predisposizione dell'ordine del giorno, con le modalità previste dal regolamento. Alle sedute del Consiglio Comunale sono invitati, con diritto di parola e senza diritto di voto, gli Assessori non consiglieri in carica. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta secondo le modalità previste dalla legge.

4. Il regolamento determina altresì il quorum strutturale per la validità delle sedute del Consiglio.
5. Salvi i casi previsti dal presente statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
6. In casi di particolare importanza generale, il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta con la partecipazione ed il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli cittadini.
7. Le attribuzioni del Consiglio sono previste dall'art. 42 del D.Lgs 267/200 e successive modificazioni, e non possono essere delegate ad altri organi.
8. I mezzi e le iniziative di informazione del Comune devono assicurare adeguata divulgazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle diverse posizioni.

#### Art. 34 - I Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
  - a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
  - b) presentare interrogazioni e mozioni; il Sindaco o gli Assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
  - c) ottenere dagli uffici del Comune, tramite il Presidente del Consiglio, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e dallo statuto.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Decade dalla propria carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive. Eventuali giustificazioni scritte saranno valutate nel termine di 30 giorni da parte del Presidente del Consiglio e successivamente sottoposte alla decisione del Consiglio Comunale.
6. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.

#### Art. 35 - Gruppi consiliari e capi gruppo

1. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due Consiglieri. E' consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo Consigliere, purché unico eletto di una lista. I Consiglieri eletti in più liste possono dar vita ad un unico

gruppo consiliare.

2. I nominativi dei capi gruppo sono comunicati al Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio, con nota sottoscritta dai Consiglieri del gruppo, nella prima seduta del Consiglio comunale, successiva a quella in cui si procede alla convalida degli eletti.

3. Durante il mandato amministrativo, è possibile la sostituzione del capo gruppo con le stesse modalità di cui al comma precedente. Analogamente, viene comunicato il nominativo del Consigliere che può sostituire il capo gruppo in caso di assenza.

4. Il Comune assicura le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie necessarie ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni, sulla base di quanto previsto nell'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 36 - Presidenza del consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio.

2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vice Sindaco, se consigliere, o dall'Assessore consigliere delegato dal Sindaco.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei Consiglieri ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

#### Art. 37 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni elette nel suo seno con criteri proporzionali, nei termini stabiliti dal regolamento.

2. Il numero delle commissioni e l'ambito delle loro competenze, nei limiti previsti dal regolamento, vengono normalmente stabiliti all'inizio di ogni mandato amministrativo.

3. La presidenza di ciascuna commissione è affidata ad un Consigliere comunale, eletto dalla commissione stessa fra i suoi componenti. Il Presidente convoca e presiede la commissione, invitando, di volta in volta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco, che può farsi rappresentare da un Assessore.

4. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni per fini di controllo o di garanzia. In tal caso, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Il Sindaco in caso di urgenza adeguatamente motivata, può disporre la convocazione delle commissioni, per l'esame di una determinata proposta, stabilendone la data entro dieci giorni, per la trattazione dell'argomento.

6. Le commissioni svolgono funzioni consultive e preparatorie degli atti regolamentari nonché, nei casi e nelle forme stabiliti dal regolamento, dei restanti provvedimenti di competenza del Consiglio. Le commissioni hanno potere di audizione e di esame rispetto a petizioni, istanze, proposte.

7. Il regolamento determina l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, disciplinando le forme di pubblicità delle sedute.

## CAPO II - IL SINDACO

### Art. 38 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

2. Il Sindaco promuove e resiste alle liti e rappresenta l'Ente anche in giudizio per gli atti o gli ambiti di competenza degli organi di governo, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

4. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Risolve eventuali conflitti di competenza, coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'Amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze. Il Sindaco può annullare per manifesta illegittimità atti che la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dei responsabili dei servizi.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.

6. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso. Il Sindaco può delegare Assessori, il Segretario comunale o responsabili dei servizi comunali alla partecipazione alle conferenze di servizio. Provvede, inoltre, alle azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi.

7. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario di apertura degli uffici della pubblica amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

8. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

## CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

### Art. 39 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6, consentito dalla legge, assicurando la presenza di entrambe i sessi.
2. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, assunte a voto palese; compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti, del Sindaco e dei dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta è validamente insediata quando siano presenti almeno la metà degli Assessori oltre il Sindaco o il Vice Sindaco.
4. Le sedute della Giunta sono riservate; ad esse il Sindaco può, di volta in volta, secondo gli argomenti da trattare, invitare responsabili dei servizi e/o funzionari del Comune, consulenti esperti, rappresentanti di altri Enti pubblici.
5. Le deliberazioni di Giunta, in originale, sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
6. Ai componenti la Giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti e, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.

### Art. 40 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Sindaco.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Prefetto provvede su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario comunale.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### Art. 41 - Gli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.



2. Il Sindaco può delegare agli Assessori proprie competenze di indirizzo dell'attività gestionale e di controllo. Con gli atti di delega vengono definiti i limiti e le modalità di esercizio delle competenze delegate. L'attribuzione delle deleghe può essere modificata dal Sindaco in qualsiasi momento. Delle deleghe attribuite e delle eventuali modificazioni viene data comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco. Gli Assessori danno impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione; gli Assessori non sono singolarmente responsabili di alcun atto amministrativo e non esercitano alcuna funzione gestionale.
3. La carica di Assessore può essere affidata anche a cittadini non facenti parte del consiglio , purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta e non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Le dimissioni di un Assessore hanno effetto dalla presa d'atto del Sindaco che deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Con lo stesso atto il Sindaco può nominare il nuovo Assessore. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, o revocati, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

## **TITOLO V - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE**

### Art. 42 - Principi generali

Nella scelta delle forme di gestione dei servizi e dei concessionari e fornitori, il Comune si ispira a criteri di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità ed imparzialità.

Art 43 - Indirizzi per la nomina degli amministratori di aziende, enti e società a partecipazione comunale.

1. Gli indirizzi per la nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono approvati dal consiglio comunale.
2. Per gli effetti di cui all'art. 67 del T.U. n. 267/2000 è facoltà dei competenti organi comunali designare il sindaco e gli assessori comunali quali amministratori di enti, aziende o società a partecipazione comunale o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione del comune.

## **TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

### Art. 44 - Principi e criteri generali dell'organizzazione comunale

1. Le competenze di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo sono distinte da quelle di gestione, assegnate dalla legge ai responsabili dei servizi che, in relazione al rispettivo ambito di incarico, predispongono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati. Tali compiti gestionali sono correlati agli incarichi ricevuti, in base alla configurazione organizzativa dell'Ente e ai prodotti - servizi erogati, oltre che alle funzioni agli stessi attribuite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, o agli stessi delegate dal Sindaco. I titolari delle diverse competenze si coordinano attraverso la predisposizione di sistemi di informazione e di controllo, con modalità che il Regolamento prevede espressamente.

2. Il regolamento, adottato dalla Giunta, disciplina l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali e i criteri di accesso e gestione del personale, uniformi per tutto l'Ente. Le norme del regolamento, nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti, si ispirano a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, oltre che, in particolare, alla valorizzazione delle professionalità e del principio di responsabilità, alla flessibilità di utilizzo delle risorse e alla loro integrazione, alla chiarezza di referenti, alla trasparenza e semplificazione delle procedure, al contenimento dei tempi e alla razionalizzazione dei percorsi procedurali, in stretta relazione con i bisogni espressi dalla popolazione.

3. Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondato sulla direzione per obiettivi, attuabile mediante il concorso coordinato e integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, confluenti in quelli comuni all'intera organizzazione, operando per

aree di competenza specifiche, in relazione a risultati prefigurati controllabili e valutabili, sulla base degli indirizzi impartiti, mediante impiego efficace, efficiente e flessibile delle risorse assegnate.

4. La crescita professionale dei dipendenti, il miglioramento di qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza, così come l'evoluzione dei processi organizzativi, l'introduzione gestionale di nuove tecniche e la riconversione delle risorse, sono preparati, attuati e consolidati attraverso processi di formazione, aggiornamento e informazione rivolti ai dipendenti.

5. Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali aziendali ed osserva gli obblighi allo stesso derivanti dai contratti collettivi di comparto e dai contratti integrativi decentrati, nel rispetto della legislazione vigente. Assicura, inoltre, la piena informazione alle rappresentanze sindacali aziendali e, quando previsto, un più diretto coinvolgimento delle medesime, sulle materie e nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai contratti.

6. Per il buon andamento dell'azione amministrativa, per la trasparenza dei servizi e la semplificazione del rapporto con gli utenti e il mantenimento di un buon clima interno, organizza conferenze di servizi interni e, quando è necessario ed opportuno, si confronta con i lavoratori, oltre che con le organizzazioni che li rappresentano.

#### Art. 45 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Le forme di gestione dei diversi servizi sono quelle di volta in volta ritenute più adeguate alla legge, al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia, economicità, e qualità del servizio.

2. Il Comune promuove in via prioritaria la ricerca e l'attuazione di forme di gestione associata dei servizi e di esercizio associato delle funzioni amministrative con altri comuni o con altri enti locali, al fine di raggiungere livelli ottimali di gestione.

3. Le attività che l'Amministrazione comunale gestisce direttamente e che non sono affidate alle istituzioni, alle aziende speciali o alle società miste, sono svolte, salvo il caso di servizi o uffici autonomi, attraverso uffici e servizi riuniti per articolazioni organizzative, secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee. Su tutte le forme di attività, sia svolte direttamente che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.

4. Le predette aggregazioni sono affidate alla competenza di un responsabile di servizio che compie tutti gli atti interni ed esterni di gestione necessari per il raggiungimento degli obiettivi di assegnati alla propria struttura.

#### Art. 46 - Direttore generale

1. Previa delibera della Giunta, il Sindaco può procedere alla nomina in forma associata del Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con i criteri e le modalità, nei limiti e per le funzioni stabilite dalla legge e disciplinate dal Regolamento, ovvero affidare tale funzione al Segretario comunale.

#### Art. 47 - Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta disciplina con appositi regolamenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'accesso, e le norme di gestione del personale, secondo principi di equità e di

uguaglianza di trattamento, nel rispetto delle diversità, secondo quanto stabilito dalle leggi, e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Fermi i diritti spettanti ai dipendenti, in ragione delle categorie d'inquadramento, e ferme restando le speciali competenze professionali richieste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per l'esercizio di particolari professioni, ovvero dai contratti di lavoro, il predetto regolamento disciplina i casi e le modalità di utilizzo flessibile delle risorse, la mobilità interna alla dotazione organica e anche quella ammessa per chi operi entro le forme di gestione diverse da quella diretta, la nomina e la sostituzione dei responsabili dei servizi, l'assegnazione di incarichi particolari ai dipendenti in possesso di specifiche professionalità.

#### Art. 48 - Funzioni dirigenziali

1. I responsabili dei servizi sono tenuti a svolgere le rispettive funzioni nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, per tutte le materie in cui ognuno dei predetti risulti titolare di tale potere, in relazione agli incarichi agli stessi conferiti, in base all'articolazione delle strutture organizzative comunali e a indirizzi e programmi del Consiglio Comunale e della Giunta.

2. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ognuno dei predetti il diritto di delega.

3. I responsabili dei servizi sono responsabili della gestione degli affari loro attribuiti in base alle fonti sopra richiamate. I loro atti sono pubblici e il regolamento ne disciplina le forme.

4. I responsabili dei servizi promuovono e resistono alle liti e rappresentano l'Ente, anche in giudizio, per gli atti e gli ambiti di loro competenza, sentito il Sindaco.

#### Art. 49 - Conferimento e revoca delle funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso, i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dipendenti assunti a tempo determinato.

2. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro

3. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti, con titolari di alte specializzazioni, ovvero con funzionari, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. I predetti contratti cessano allo scadere del mandato elettivo del Sindaco in carica, nonché in relazione a dichiarazione di dissesto dell'Ente o a condizione di deficit strutturale dello stesso.

4. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per supportare gli stessi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, con comando di dipendenti interni ovvero mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato.

## Art. 50 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente e da cui viene nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, quando non sia stato nominato un Direttore Generale.

2. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni attribuite allo stesso dalla legge:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

d) esercita ogni altra funzione attribuita allo stesso in base alle previsioni di legge, statuto, e regolamento, o conferita direttamente dal Sindaco.

## Art. 51.- Il vicesegretario

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento, previo apposito provvedimento dell'autorità competente. Egli deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per accedere al concorso di Segretario comunale.

## **TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'**

### Art. 52 - Ordinamento e principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti ivi previsti, al regolamento di contabilità.

2. Il Comune di Quinzano d'Oglio adotta il regolamento di contabilità per definire, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità degli Enti Locali e del proprio statuto, un insieme di strumenti contabili, articolati nelle fasi di previsione, gestione, rendicontazione che consentono di programmare, rilevare, misurare ogni fatto ed azione amministrativa di competenza dell'esercizio e, limitatamente alla programmazione, del biennio successivo, nonché le relative procedure, le responsabilità degli operatori ed i rapporti con terzi che rientrino nel campo dell'attività contabile-finanziaria.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dall'Organo consiliare. Esso è redatto in termini di competenza e risponde ad esigenze di programmazione dell'Ente: deve comunque consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Il Comune adotta criteri di efficacia, efficienza ed economicità quali principi fondamentali della gestione del bilancio, avvalendosi di specifici strumenti e supporti conoscitivi dell'operato gestionale e dei risultati delle azioni intraprese. La gestione degli uffici e dei servizi dell'Ente è finalizzata alla piena realizzazione dei principi della trasparenza e dell'informazione ai cittadini.

5. La formazione del bilancio di previsione è un processo che coinvolge sia gli organi del Comune che la struttura organizzativa. Lo schema razionale che sottende tale processo è articolato nelle seguenti fasi:

- a) avvio del processo programmatico: identificazione dei bisogni, degli obiettivi che devono essere perseguiti e delle azioni più efficienti da intraprendere per il loro raggiungimento;
- b) definizione dei programmi: determinazione delle priorità d'intervento, esplicitazione delle finalità da perseguire e allocazione delle risorse generali e/o specifiche disponibili;
- c) definizione del bilancio annuale e pluriennale: quantificazione e destinazione delle risorse su base annuale e relativa proiezione per il biennio successivo.

6. Ai fini della gestione, la Giunta comunale può definire il Piano esecutivo di gestione che rappresenta il contenuto analitico del bilancio di previsione e consente contemporaneamente:

- a) di definire i progetti nell'ambito dei programmi individuati, di attribuire le risorse disponibili ai Responsabili delle relative unità organizzative quali articolazioni dei servizi (centri di costo) e di correlare l'utilizzo di tali risorse con gli obiettivi assegnati;
- b) di individuare i Responsabili competenti alla gestione di determinate entrate e uscite (centri di competenza) nell'ambito dei centri di costo;

7. Il bilancio di previsione ed eventuali e successive variazioni sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio in carica. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione ed, in ogni caso, gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio; sono, comunque, riservate alla competenza della Giunta le variazioni connesse ai prelievi dai fondi di riserva.

8. I fatti di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e sono dimostrati nel rendiconto approvato dall'Organo consiliare, costituito da: il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

9. Al rendiconto viene allegata la relazione dell'Organo esecutivo, con la quale vengono espresse valutazioni di efficacia ed efficienza delle azioni svolte in riferimento agli obiettivi prefissati e ai risultati conseguiti.

#### Art. 53 - Poteri sostitutivi per omissione o ritardata approvazione del bilancio

Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, il Difensore Civico Regionale dovrà curare i seguenti adempimenti:

- a) nell'ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;
- b) nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della Giunta, dovrà nominare un commissario per la predisposizione dell'atto d'ufficio e successivamente a detta predisposizione, assegnare al Consiglio un termine per la sua deliberazione con l'esplicita avvertenza che si procederà in via sostitutiva in

caso di omissione dell'adempimento;

Verificatasi quest'ultima circostanza, il bilancio verrà deliberato dal commissario ad acta e dovrà essere avviata la procedura di scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 ,comma 1, lettera c) del TU 267/2000.

#### Art. 54 - Contratti

1. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme comunitarie recepite o, comunque, vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, dello Stato, della Regione, e dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti.
2. L'attività contrattuale, volta a realizzare i programmi approvati dal Consiglio e dalla Giunta, deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
3. I responsabili dei servizi preposti alle singole unità organizzative, nei limiti stabiliti dal regolamento per la disciplina dei contratti, sono pienamente responsabili dell'attività contrattuale di propria competenza, del controllo circa la corretta esecuzione dei contratti, rappresentano legalmente il Comune e, nell'ambito dei principi e delle norme vigenti, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa atta a semplificare ed accelerare le procedure contrattuali.
3. Il Comune di Quinzano d'Oglio promuove l'utilizzo di tecnologie e procedure informatiche e telematiche, tese a favorire lo snellimento e l'efficacia delle attività contrattuali.

#### Art. 55 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro svolgimento, adottando atti di indirizzo; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative.
2. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.
3. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 1 del presente articolo, emettono le singole disposizioni di spesa.
4. E', in ogni caso, attribuita ai responsabili dei servizi competenti l'adozione degli atti di esecuzione di precedenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

#### Art. 56 - Controllo economico di gestione

1. Il Comune adotta il controllo di gestione come metodo permanente per verificare la corrispondenza della gestione agli obiettivi definiti dalla programmazione, avvalendosi di apposito ufficio.
2. Gli addetti al controllo, sulla base di informazioni contabili ed extra-contabili,



elaborano opportuni indicatori per misurare, in termini di efficienza, economicità e produttività, le attività e le politiche del Comune; redigono e trasmettono alla Giunta e ai responsabili dei servizi rapporti periodici sull'andamento della gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. Collaborano, inoltre, in relazione alle proprie competenze, alla stesura dei bilanci di previsione, della relazione previsionale e programmatica e, in particolare, della relazione illustrativa dei risultati del rendiconto, redigendo un rapporto sulla gestione dei servizi.

#### Art. 57 - Organo di revisione

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione ai sensi degli artt.234 e seguenti del D.Lgs.267/2000.

2. Non possono essere nominati componenti dell'organo di revisione i dipendenti dell'ente, nonché i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

3. Le proposte di scelta dei componenti dell'organo di revisione non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio Comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti.

4. Il Consiglio Comunale pronunzia la decadenza dei componenti dell'organo di revisione che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato; la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronunzia di decadenza, il Consiglio Comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio, ad integrare o ricostituire i componenti dell'organo.

5. I componenti dell'organo di revisione hanno diritto di accesso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare hanno la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione. Se invitati, possono partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta.

#### Art. 58 - Attività di controllo

1. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio informazioni aggiornate che consentano la loro valutazione obiettiva in riferimento sia al livello di efficacia ed efficienza raggiunto, sia a quello realisticamente prospettabile.

2. Attraverso le proprie verifiche, l'organo di revisione controlla l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario.

### **TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE FINALI**

#### Art. 59 - Revisione dello statuto

1. Le variazioni delle disposizioni dello statuto e la sua abrogazione sono deliberate

secondo le modalità previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

2. Il Consiglio, con periodicità almeno annuale, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo. Inoltre promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.